

**FONDAZIONE**  
**ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE**  
**E DELLA COMUNICAZIONE**

Sede legale: Torino, Piazza Carlo Felice 18

Oggetto: **RDO MEPA - Contratto di fornitura per acquisto di arredi nell'ambito del Progetto della Fondazione a valere sulla Missione 4-Istruzione e ricerca, Componente 1, Investimento 1.5 del PNRR (Decreto del MIM n. 310/22 del 29.12.2022).**

- CUP I94D23000870006 / CIG A004731092-

*Tra*

la **FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**, in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore Prof.ssa Anna Poggi, con sede in Torino, Piazza Carlo Felice 18 - 10121, P.IVA 10600860018,

*Parte acquirente*

*e*

**011CONTRACT S.R.L.**, in persona del legale rappresentante sig. Baudino Giovanni, con sede in Torino via Eusebio Garizio n. 3A, P.IVA 11143440011,

*Parte venditrice*

◦◦◦ ◦◦◦  
—

***Premesso che***

- con RDO attivata sul MEPA in data 11.08.2023, il R.U.P. ha richiesto all'odierna Parte venditrice l'inoltro di propria offerta per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto;
- con offerta pervenuta in data 28.08.2023, Parte venditrice ha fornito riscontro alla richiesta del R.U.P. presentando propria offerta per l'affidamento della fornitura in oggetto pari al complessivo importo di Euro 45.900=, al netto dell'I.V.A. dovuta per legge;
- con Determina a contrarre del 21.09.2023 (prot. 24-PNRR/2023), la Fondazione, recepito l'esito della

espletata RDO, ha individuato Parte venditrice quale affidatario della fornitura, autorizzando, nelle more della verifica sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1-lett. a), del D.L. n. 76/2020, come richiamato dall'art. 14, comma 4, del D.L. n. 13/2023, la esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza ex art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, stante la urgenza di provvedere alla dotazione di arredi per i laboratori esistenti in tempo utile per l'avvio dei corsi d'insegnamento a partire dal mese di ottobre del corrente anno;

- in ragione dell'esecuzione della fornitura in pendenza dell'autorizzata esecuzione in via d'urgenza del contratto, Parte venditrice ha emesso fattura del 05.10.2023, n. 96/EL, a titolo di *“rimborso per spese sostenute in esecuzione anticipata di contratto ex art. 32, co. 8, D.lgs. 50/2016, ai fini di consegna fornitura”*, per la somma di Euro 9.180=, oltre IVA dovuta per legge, per il complessivo importo di Euro 11.199,60=;
- con successiva Determina a contrarre del 17.10.2023 (prot. 56-PNRR/2023), integrativa della precedente prot. 24-PNRR/2023, la Fondazione, riscontrata la sopravvenuta esigenza della fornitura e posa in opera a bordo degli arredi, oggetto di fornitura, di accessorio sistema di cablaggio, ha richiesto a Parte venditrice l'esecuzione di tale sistema di cablaggio, tenuto conto che l'eventuale ricerca di altro fornitore avrebbe avuto l'effetto di ritardare il pieno e completo funzionamento degli arredi in tempo utile per l'avvio dei corsi programmato per la data del 30 ottobre u.s.;
- Parte venditrice si è resa disponibile ad eseguire l'accessorio sistema di cablaggio per l'importo di Euro 10.736=, al netto dell'IVA dovuta per legge;
- ha avuto esito positivo la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati da Parte venditrice ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché sul possesso dei requisiti dichiarati dalla stessa Parte venditrice in ambito PNRR;
- con Nota PR\_TOUTG\_Ingresso\_0159383\_20230907, sono state attivate le verifiche in ambito di documentazione antimafia, al momento non ancora evase dalla competente Prefettura-UTG, dovendosi procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

***Si conviene e stipula che***

**(I)**

**Oggetto della fornitura / Rispetto del principio del cd. DNSH**

Parte venditrice vende a Parte acquirente, che accetta, tutti gli arredi per laboratori 4.0 sotto elencati che dovranno rispettare i criteri ambientali minimi ed essere conformi al principio del DNSH secondo le prescrizioni contenute nella Circolare del MEF 13.10.2022, n. 33, e relativa Guida Operativa allegata, dovendo

la Parte venditrice presentare a Parte acquirente la documentazione occorrente per la comprova del rispetto dei suddetti criteri e principi. La Parte acquirente si riserva di verificare, anche con propri consulenti, la correttezza e conformità della documentazione presentata dalla Parte venditrice rispetto alle prescrizioni contenute nella Circolare del MEF 13.10.2022, n. 33, e relativa Guida Operativa allegata.

#### ARREDI (SEDUS)

1. Banco doppio 140x60x74h (n. 7 esemplari), con le seguenti principali caratteristiche:
  - 1.1. Struttura metallica a sezione quadra;
  - 1.2. Piano in nobilitato con finitura superficiale in melamminico e bordatura perimetrale;
  - 1.3. Canalina passacavi sottopiano;
  - 1.4. Colore bianco (o alternativa concordata).
2. Banco doppio 160x60x74h (n. 32 esemplari), con le seguenti principali caratteristiche:
  - 2.1. Struttura metallica a sezione quadra;
  - 2.2. Piano in nobilitato con finitura superficiale in melamminico e bordatura perimetrale;
  - 2.3. Canalina passacavi sottopiano;
  - 2.4. Colore bianco (o alternativa concordata).
3. Banco doppio 180x60x74h (n. 16 esemplari), con le seguenti principali caratteristiche:
  - 3.1. Struttura metallica a sezione quadra;
  - 3.2. Piano in nobilitato con finitura superficiale in melamminico e bordatura perimetrale;
  - 3.3. Canalina passacavi sottopiano;
  - 3.4. Colore bianco (o alternativa concordata).
4. Banco doppio 220x60x74h (n. 6 esemplari), con le seguenti principali caratteristiche:
  - 4.1. Struttura metallica a sezione quadra;
  - 4.2. Piano in nobilitato con finitura superficiale in melamminico e bordatura perimetrale;
  - 4.3. Canalina passacavi sottopiano ;
  - 4.4. Colore bianco (o alternativa concordata).
5. Poltroncina Postazione allievo (n. 122 esemplari), con le seguenti principali caratteristiche:
  - 5.1. Sedile girevole con scocca in polipropilene;
  - 5.2. Base a 5 razze metalliche con ruote pivotanti;
  - 5.3. Sistema di elevazione con possibilità di regolazione altezza 41-52 cm;
  - 5.4. Colore antracite (o alternativa concordata).
6. Poltroncina Postazione docente (n. 5 esemplari), con le seguenti principali caratteristiche:

- 6.1. Sedile girevole con sedile imbottito e schienale con membrana e sostegno lombare;
- 6.2. Base a 5 razze in materiale plastico con ruote pivotanti;
- 6.3. Sistema di elevazione con possibilità di regolazione altezza 41-52 cm;
- 6.4. Braccioli regolabili;
- 6.5. Colore grigio e nero (o alternativa concordata).

(II)

**Servizio accessorio di montaggio e garanzia**  
**nonché servizio accessorio di cablaggio**

La Parte venditrice s'impegna a prestare in favore della Parte acquirente, che accetta, servizio accessorio di montaggio e garanzia nei termini qui di seguito dettagliati: la Parte venditrice è responsabile della fornitura del servizio completo di consegna, montaggio in opera e garanzia per un periodo di 5 anni successivi al verbale di collaudo. Durante il periodo di garanzia, la Parte venditrice si impegnerà a fornire un supporto tempestivo e professionale per la risoluzione di eventuali problemi o malfunzionamenti degli arredi. Sarà responsabile della riparazione o sostituzione degli elementi difettosi o non conformi alle specifiche tecniche stabilite nel contratto. Questo servizio di garanzia assicurerà che gli utenti finali possano continuare a utilizzare gli arredi in modo ottimale e senza interruzioni.

La Parte venditrice s'impegna, altresì, a prestare il servizio accessorio di cablaggio nei termini previsti dalla integrativa Determina a contrarre del 17.10.2023, prot. 56-PNRR/2023, per le sedi di Novara, Torino e Bra, con obbligo di rilascio in favore di Fondazione di certificazione di conformità alle norme e rispondenza ai requisiti di sicurezza.

(III)

**Corrispettivo della fornitura e modalità di pagamento**

Il corrispettivo dovuto da Parte acquirente a Parte venditrice è pari alla somma di Euro 45.900=, al netto dell'I.V.A. dovuta per legge, da intendersi onnicomprensivo di tutte le prestazioni a carico di Parte venditrice, ivi compreso il servizio accessorio di assistenza e manutenzione, quale risultante dall'offerta presentata in riscontro alla RDO attivata su MEPA in data 11.08.2023.

Il corrispettivo dovuto da Parte acquirente a Parte venditrice per il servizio accessorio di cablaggio, di cui alla Determina a contrarre del 17.10.2023 (prot. 56-PNRR/2023), è pari alla somma di Euro 10.736=, al netto

dell'IVA dovuta per legge, come da offerta presentata da Parte venditrice in data 13.10.2023.

La Parte acquirente s'impegna al pagamento del corrispettivo dovuto alla Parte venditrice secondo le sottostanti modalità:

- Fatturazione 20% alla firma del contratto di fornitura;
- Fatturazione 40% all'avvenuta consegna, montaggio e posizionamento dei prodotti;
- Fatturazione 40% all'avvenuta redazione del verbale di collaudo della fornitura;
- Pagamento delle fatture a 60 giorni fine mese data documento.

#### (IV)

#### **Modalità e tempi di consegna della fornitura**

L'esecuzione a cura della Parte venditrice della consegna degli arredi oggetto della fornitura dovrà essere effettuata con la massima diligenza in modo da garantire alla Parte acquirente che gli siano consegnate, debitamente montate e perfettamente utilizzabili secondo le necessità, franco di ogni spesa di porto e imballo, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate al precedente paragrafo (I) e direttamente presso gli indirizzi, piani e locali degli uffici previamente indicati da Parte acquirente.

Il montaggio e la posa in opera delle attrezzature dovranno essere effettuati avvalendosi di tutti gli accorgimenti necessari affinché tali operazioni siano eseguite con la massima diligenza ed a perfetta regola d'arte. Il materiale e le minuterie necessarie per la posa in opera sono a carico della Parte venditrice. Lo scarico dei colli, la movimentazione dei carichi, compreso il sollevamento ai piani, è a totale carico della Parte venditrice, che dovrà provvedere con mezzi propri. La movimentazione dei carichi dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, prevedendo l'impiego, per quanto possibile, di attrezzature idonee a limitare la movimentazione manuale dei carichi.

La consegna delle forniture montate in opera dovrà essere evasa, a cura della Parte venditrice, entro il termine massimo del 13 ottobre 2023, presso i luoghi indicati nel medesimo contratto. Le consegne delle forniture verranno effettuate in base alle esigenze e agli accordi concordati con la Parte Acquirente. Di seguito sono riportate le tempistiche e i luoghi di consegna previsti:

- Consegna a Torino: n. 60 sedie allievo, n. 2 sedie docente, n. 7 banco 140x60x74, n. 16 banco 180x60x74 e n. 6 banco 220x60x74, saranno consegnati presso la sede centrale della Fondazione ITS ICT a Torino, in Via Jacopo Durandi 10 (piano primo - secondo fuori terra). La data e l'orario specifici di consegna saranno definiti in accordo tra le parti nel rispetto del limite sopra indicato.

- Consegna a Novara: n. 30 sedie allievo, n 1 sedie docente e n. 16 banco 160x60x74, saranno consegnati presso la sede periferica della Fondazione ITS ICT a Novara, in Via Giuseppe Negri 2 (piano terreno, primo fuori terra). La data e l'orario specifici di consegna saranno definiti in accordo tra le parti nel rispetto del limite sopra indicato.
- Consegna a Bra: n. 30 sedie allievo, n 1 sedie docente e n. 16 banco 160x60x74, saranno consegnati presso la sede periferica della Fondazione ITS ICT a Bra, in Via Giovanni Piumati 78 (piano terreno, primo fuori terra). La data e l'orario specifici di consegna saranno definiti in accordo tra le parti nel rispetto del limite sopra indicato.

La dichiarazione di presa in consegna a cura di Parte acquirente non esonera, comunque, la Parte venditrice per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche e specifiche tecnico-prestazionali previste al paragrafo (I) che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertate. La Parte venditrice dovrà, comunque, dichiarare che il bene fornito è stato prodotto in conformità al prototipo omologato e sottoposto a prove.

#### (V)

##### **Responsabilità per danni a terzi**

La Parte venditrice è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte di Parte acquirente.

L'accertamento dei danni sarà effettuato da Parte acquirente alla presenza del rappresentante di Parte venditrice in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima. Qualora Parte venditrice non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, Parte acquirente provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto da Parte venditrice.

Qualora Parte venditrice non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, Parte acquirente è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento.

#### (VI)

##### **Personale di Parte venditrice**

Parte venditrice è responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuta all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico. Parte venditrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 81/2008, e ss.mm.ii., in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato la fornitura oggetto dell'appalto.

## (VII)

### **Controlli sull'esecuzione della fornitura**

Le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito, D.E.C.) sono attribuite al R.U.P., che potrà demandarle ad altro soggetto individuato all'interno dell'organigramma dei dipendenti di Parte acquirente. Tale soggetto, così individuato, svolgerà le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto. La regolare esecuzione della fornitura è accertata dal D.E.C. previa la verifica di conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento al rispetto delle specifiche tecnico-prestazionali delle attrezzature oggetto di consegna nei termini indicati al paragrafo (I) ed al paragrafo (IV).

Le suddette attività di verifica di conformità possono, altresì, essere effettuate e ritenersi soddisfatte in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali indicate al paragrafo (I).

A conclusione di tali attività, Il D.E.C./R.U.P., sulla base delle informazioni acquisite, emetterà idoneo certificato di conformità; il predetto certificato verrà trasmesso a Parte venditrice per la sottoscrizione. In tempo successivo, si procederà alla liquidazione del corrispettivo, nei modi e termini di cui al paragrafo (III). In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario. Qualora una o più attrezzature non dovessero rispettare le richieste specifiche tecnico-prestazionali dovranno essere ritirati immediatamente da Parte venditrice a proprio rischio e spese.

## (VIII)

### **Penali**

Ai sensi dell'art. 1382 c.c., al ricorrere dei sottostanti inadempimenti imputabili a Parte venditrice, saranno applicate le sottostanti penali:

#### *1- Ritardo nella consegna*

Per inosservanza del termine di consegna stabilito al paragrafo (IV), la penale sarà applicata per ogni giorno

di ritardo. Ai fini dell'applicazione di tale penale, sarà considerata come non avvenuta la consegna delle attrezzature che, in quanto non conformi alle specifiche tecnico-prestazionali, siano rifiutati dal D.E.C. in sede di controllo e non sostituiti da Parte venditrice. L'importo della penale è convenuto dalle Parti in Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

#### *2- Ritardo nella richiesta di montaggio/garanzia*

I ritardi nel riscontro alle richieste di attivazione di interventi in garanzia, di cui al paragrafo (II), trascorsi 10 giorni lavorativi dalla segnalazione, daranno luogo all'applicazione di una penale convenuta tra le Parti per l'importo di Euro 100,00 al giorno.

È fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità di danni ulteriori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382, co. 1, c.c.

### (IX)

#### **Garanzia definitiva**

A tutela della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, Parte venditrice, al momento della stipula del presente contratto, dichiara, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, di avere costituito in favore di Parte acquirente la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo oggetto di offerta (al netto dell'I.V.A.) nelle forme, termini e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo Decreto Legislativo. Il testo della suddetta garanzia definitiva, rilasciata da UNIPOLSAI in data 26.09.2023, è allegato al testo del presente contratto.

### (X)

#### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Parte venditrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto. Qualora Parte venditrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto stipulato s'intenderà risolto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della medesima Legge.

### (XI)

#### **Clausola risolutiva espressa**

#### **ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011**

Nel caso in cui le verifiche attivate con la Nota PR\_TOUTG\_Ingresso\_0159383\_20230907 diano esito positivo, la Fondazione procederà alla risoluzione di diritto del presente contratto con gli effetti tutti previsti dall'art.

92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

(XII)

**Foro competente**

Ai fini del presente contratto, il Foro competente eletto dalle Parti per eventuali controversie sarà quello del Tribunale Ordinario di Torino.

(XIII)

**Domicilio eletto dalle Parti**

Ai fini delle rispettive comunicazioni, le Parti eleggono i rispettivi domicili:

- Parte Acquirente: Piazza Carlo Felice, 18 10121 TORINO
- Parte Venditrice: Via Eusebio Garizio, 3A 10139 TORINO

(XIV)

**Trattamento dati personale**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto di fornitura.

Torino, 05 dicembre 2023

Per Parte Acquirente - *FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELLA  
INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE*

(Prof. Anna Maria Poggi)

Per Parte Venditrice - *011CONTRACT S.R.L.*

(Sig. Giovanni Baudino)

6025

## SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

NUMERO POLIZZA 1/65343/96/194932307  
 AGENZIA PINEROLO CODICE SUBAGENZIA 2

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 193 del 16.09.2022, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14.12.2022, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo; la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo 1.2 e di quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Tutti gli importi sono espressi in Euro.

Polizza fideiussoria n. **194932307**

**Rilasciata da** UnipolSai Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia), (in seguito denominata per brevità "Società" o "Garante"), con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. 1.00006, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 046, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26/11/1984, pubblicato nel Suppl. Ord. N. 79 della Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984, in regola con quanto disposto dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i.  
 Codice Fiscale 00818570012 Indirizzo PEC cauzioni@pec.unipolsai.it  
 Agenzia **PINEROLO/65343**

**Contraente**  
 011 CONTRACT SRL  
 VIA EUSEBIO GARIZIO 3/A 10139 TORINO TO  
 Indirizzo PEC 011contract@legalmail.it

**Codice Fiscale**  
 11143440011

**Stazione appaltante (beneficiario)**  
 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

**Sede**  
 PIAZZA CARLO FELICE 18 - 10121 - TORINO - TO  
 Indirizzo PEC its-ictpiemonte@pec.it

**Descrizione Opera/Servizio/Fornitura**  
 AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI ARREDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CRESCERE PER COMPETERE" DELLA FONDAZIONE A VALERE SULLA MISSIONE 4-ISTRUZIONE E RICERCA,COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.5 DEL PNRR (DECRETO DEL MIM N. 310/22 DEL 29.12.2022 - CIG. A004731092  
 CIG A004731092

**Luogo di esecuzione:**  
 VARI PURCHE' CONTRATTUALMENTE DEFINITI  
 - 10100 - TO

**Costo Aggiudicazione** €45.900,00  
 (Euro QUARANTACINQUEMILANOVECENTO/00 )

**Ribasso % Asta** 1,29 %

**Somma garantita €** 4.590,00 10,00 % **costo dell'opera**  
 (Euro QUATTROMILACINQUECENTONOVANTA/00)

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

	iniziale	di proroga
Liquidazione del premio	dal 26/09/2023 al 26/09/2024	annuale
Tassabile	88,89	88,88
Tasse	11,11	11,11
<b>Totale</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>

6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
(Lavori, Servizi e Forniture)  
SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/65343/96/194932307  
AGENZIA PINEROLO

CODICE SUBAGENZIA 2

**Frazionamento pagamento del premio iniziale.**

Premesso che il premio iniziale è unico e indivisibile, si conviene tra le parti di frazionarne il pagamento in rate pagabili come segue:

- alla firma del presente documento (prima rata) 26.09.2023 100,00 di cui tasse 11,11

Il Garante  
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
(Un procuratore)  
L'AGENTE GENERALE  
GAMBERLI

IL CONTRAENTE  
VIA S. SERIO 3/A - 48139 FERRARA  
TEL. 0522 3116993004  
E-MAIL: WEB@1163443011

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 26/09/2023

Il premio della rata alla firma è stato pagato il

26/9/2023

L'INCARICATO

*[Signature]*

6025

## SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

NUMERO POLIZZA 1/65343/96/194932307  
AGENZIA PINEROLO

CODICE SUBAGENZIA 2

Contraente (obbligato principale)

011 CONTRACT SRL

Codice Fiscale

11143440011

### A) CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

#### ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

- Il Garante, in conformità all'art.103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subito in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
- Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
  - inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
  - risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
  - rimborso:
    - delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
    - della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
    - di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
- La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
- L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
- Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

#### ART. 2 - EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

- L'efficacia della garanzia:
  - decorre dalla data di stipula del contratto;
  - cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato quinto comma dell'art. 1.
- La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
- Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

#### ART. 3 - SOMMA GARANTITA

- La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice ed è pari al:
  - 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
  - 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
- L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
- La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

#### ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

- Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
- Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
- Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
- Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice)

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

6025

## SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

NUMERO POLIZZA 1/65343/96/194932307  
AGENZIA PINEROLO

CODICE SUBAGENZIA 2

### ART. 5 - SURROGAZIONE - REGRESSO

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

### ART. 6 - SANZIONI INTERNAZIONALI

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale

### ART. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

### ART. 8 - FORO COMPETENTE

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

### ART. 9 - RINVIO ALLE NORME LEGGE

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## B) CONDIZIONI CHE REGOLANO ESCLUSIVAMENTE IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

### ART. 10 - PREMIO

Il premio indicato in polizza o nelle eventuali successive appendici di proroga è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione ed è integralmente e definitivamente acquisito al Garante.

È facoltà del Garante consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale.

### ART. 11 - OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE, INFORMATIVA E CONTROLLO.

Il Contraente si impegna irrevocabilmente a trasmettere a stretto giro al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, ogni documentazione significativa inerente il contratto di appalto sottoscritto al rilascio della presente garanzia fideiussoria. In particolare il Contraente si impegna a trasmettere, entro 30 giorni dal rilascio, copia degli stati avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento inerenti i lavori garantiti dalla presente polizza.

Il Contraente riconosce altresì irrevocabilmente al Garante, o ai soggetti dallo stesso incaricati, il diritto di esercitare - durante la vigenza della presente polizza - il controllo tecnico, finanziario e contabile sull'esecuzione del contratto di appalto. Al fine di agevolare tale controllo, il Contraente irrevocabilmente si impegna a consentire al Garante ogni ispezione e verifica necessaria, autorizzando essa o i suoi incaricati ad eseguire, tra le altre, le seguenti operazioni elencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) verifica della documentazione necessaria per valutare gli stati di avanzamento lavori;
- b) accesso ai cantieri, i luoghi di esecuzione delle attività contemplate dal contratto di appalto e presso la sede del Contraente per ispezioni, verifiche contabili e collaudi del realizzato;
- c) interpellato dei tecnici, delle maestranze, dei subappaltatori, dei fornitori, dei soggetti incaricati del monitoraggio dei lavori e dei revisori contabili del Contraente;
- d) interpellato degli Enti Previdenziali e di Assistenza per verifiche sulla regolarità dei pagamenti obbligatori;
- e) interpellato delle competenti autorità comunali e di vigilanza anche per valutare il rispetto delle prescrizioni e delle norme di competenza;
- f) esame della contabilità generale ed analitica del Contraente.

Fermo restando il diritto del Garante di effettuare le verifiche sopra esposte, il Contraente si obbliga irrevocabilmente a fornire al Garante tutta la documentazione che da questa verrà richiesta e che sarà dal Garante ritenuta utile per svolgere correttamente o per integrare il diritto di controllo sulla regolare esecuzione del contratto.

La richiesta di documentazione sarà formulata dal Garante a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ed il Contraente fornirà al Garante la documentazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo giustificati motivi da documentare opportunamente.

Il mancato corretto adempimento del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, ai sensi e nelle forme di cui al successivo art. 12, anche con azione giudiziale, un importo pari alla somma massima garantita.

Ispezioni e verifiche saranno eseguite con un preavviso di almeno 15 giorni e condotte in modo da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA****(Lavori, Servizi e Forniture)****SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**NUMERO POLIZZA 1/65343/96/194932307  
AGENZIA PINEROLO

CODICE SUBAGENZIA 2

**ART. 12 - LIBERAZIONE DELLA GARANZIA E OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA**

Fermo quanto disposto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione della presente polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima assicurata nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante o da altro fideiussore, per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente;
- b) protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali, legali o derivanti da norme amministrative su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di crisi o di insolvenza a carico del Contraente o di uno dei coobbligati;
- c) inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, volta a realizzare un accordo di moratoria/ristrutturazione del debito, o di sua riduzione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d) sequestri penali anche per equivalente, commissariamento o nomina di un amministratore giudiziario per il Contraente o per uno dei coobbligati;
- e) liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessazione dell'attività o cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o di uno dei coobbligati;
- f) modifica significativa dell'assetto societario del Contraente, o di uno dei coobbligati, esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione, senza la preventiva approvazione del Garante;
- g) mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente, dei dipendenti o degli enti previdenziali e di assistenza;
- h) mancato adempimento agli obblighi di informativa e di documentazione, come specificati all'art. 11 delle Condizioni che regolano i rapporti tra il Garante ed il Contraente;
- i) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate dal Contraente con il Garante
- j) rescissione e/o risoluzione in danno del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente di un contratto pubblico, anche se garantito da altro Garante;
- k) inadempienza del Contraente o di una delle imprese costituenti il Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di altre polizze fideiussorie.

**ART. 13 - RIVALSA**

Il Contraente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta, tutte le somme che questo fosse chiamato a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

**ART. 14 - CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE**

Il Contraente, in caso di mancata soddisfazione delle ragioni di credito del Garante, cede sin da ora irrevocabilmente allo stesso Garante il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario, ove le somme pagate dal Garante in forza della presente polizza fossero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, restando il Garante stesso libero di tutelare le proprie ragioni di credito.

**ART. 15 - MANCATA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL BENEFICIARIO**

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando, all'atto di aggiudicazione ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le eventuali integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

**ART. 16 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

**ART. 17 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il Garante  
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
(Un procuratore)

L'AGENTE GENERALE

IL CONTRAENTE

UnipolSai Assicurazioni  
1/65343/96/194932307  
3/A/10139 Teramo  
31/03/2024  
11:39:04  
M. R. L. 001

6025

**SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**  
(Lavori, Servizi e Forniture)  
SCHEMA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

NUMERO POLIZZA 1/65343/96/194932307  
AGENZIA PINEROLO

CODICE SUBAGENZIA 2

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati e di impegnarsi a consegnare loro una copia

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:  
Art. 10 - Premio; Art.11 - Obbligo di documentazione, informativa e controllo; Art. 12 - Liberazione della garanzia e obbligo di versamento dei massimali in via anticipata; Art. 13 - Rivalsa; Art. 14 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione; Art. 15 - Mancata accettazione della garanzia da parte del Beneficiario; Art. 16 - Imposte e tasse.

Il Contraente dichiara inoltre, di approvare ed accettare il testo come predisposto.

Emessa il 26/09/2023

Riservato al garante

Aut.: A65343

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE

## DICHIARAZIONE

Sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 N°445) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (\*)

Il sottoscritto LOTRECCHIO ANTONIO nato a VIBO VALENTIA (VV) il 06/12/1965 residente nel Comune di PINEROLO provincia di TORINO, stato ITALIA in Via Parri, 1, nella sua qualità di rappresentante negoziale della Società Assicuratrice UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. - Divisione La Fondiaria.

Premettendo che è ha conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, art.76 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

## DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:

- di rivestire la qualità di Agente Generale Procuratore della Compagnia di Assicurazioni UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. Sede Legale in Via Stalingrado 45 40128 BOLOGNA - Agenzia di Pinerolo Moirano 65343 - con sede legale in Pinerolo - Via Stefano Fer, 2 e di possedere i poteri di firma per il rilascio di fidejussioni e di polizze assicurative che impegnano la Società nei confronti di soggetti Terzi - in virtù del seguente atto: Notaio TASSINARI E DAMASCELLI nr. 4179 serie 1T del 19/10/2016 Repertorio n. 19454 - Raccolta 12360 - in corso di validità alla data del rilascio delle polizze.
- Di non essere soggetto a provvedimenti d'interdizione o sospensione, anche temporanea, dell'attività di rilascio di garanzie per pubblici appalti;

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

**Unipol**  
GRUPPO

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349  
Capitale Sociale I.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00618570012 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046  
www.unipolsai.com